

ACC 10000/146/256 L.S.C./1008 RENT DECREE N° 669 OF 12/10

OCT. 1945 - DEC. 1945

RENT DECREE N° 669 OF 12/10/1945

OCT. 1945 - DEC. 1945

TRANSLATION A. de Chanaz

Decree No. 669 of 12 October 1945

Official Gazette (Supplement) No. 130, 29 October 1945.

Increase of Urban Rents.

ART. 1

Rents due for real estate designed for habitation may be increased as from the first of the month following date of publication of present decree, in the following proportions:

- (1) from 30 to 60% if dwelling has been let for first time before 16 April 1934;
- (2) from 20 to 40% if dwelling has been let for first time between 16 April 1934 and 30 July 1940;
- (3) from 15 to 30% if dwelling has been let for first time between 31 July 1940 and 8 September 1943.

No increase is permitted if dwelling has been let for the first time after 8 Sept. 1943. In case of parties disagreeing, the proportion of the increase is ruled by Arbitration Committee as laid down in ART. 21, by taking into consideration the locality of the building, the situation, the type and characteristics of said building, the date on which the rent was agreed upon and the financial and family conditions of the tenant.

ART. 3

Besides the above increase, rents for buildings used for habitation may be raised in the proportion of 20 to 100% when tenant has sublet dwelling, as entitled by Royal Decree Law of 25 January 1943 No. 162.

This extra increase may be reduced to 10% in the case of partial sub-letting of unfurnished premises, on condition that such action was not taken for speculation. The proportion of the supplementary increase is of 20 to 50% in the following cases:

- (1) if the tenant is in the habit of sub-letting premises day by day;
- (2) if the premises are sub-let in spite of contract agreements, by virtue of Royal Decree Law of 25 January 1943, No. 162, and includes more than half the usable premises.

The supplementary increase is not due if the building has been let for the first time after the 8 September 1943, except when the contract stipulates premises NOT to be sub-let, and when the tenant therefore takes advantage of the Royal Decree Law of 25 January 1943, No. 162.

ART. 6

The increases to be allowed in the above Articles are not to be calculated

-2-

on eventual increases in rents which may have illegally been made in spite of regulations forbidding such increases, even if the present tenant does not happen to be the original one who paid the increase.

ART. 9

Rents of dwellings which have been let after 8 September 1943, and as per Article 1, are not subject to present increases and cannot be increased until 31 December 1946.

ART. 10

The above Article does not apply when considerable repairs have been done, this includes repairs of war damage to buildings.

ART. 11

As from the first of the month following the publication of this Decree and until 31 December 1946, all tenants who enjoy services of a porter are bound to pay one third of porter expenses. Said expenses are to be divided amongst tenants and paid in proportion to the number of rooms used by each tenant.

ART. 12

Same as above applies to elevator facilities.

ART. 21

In each provincial capital an Arbitration Committee will be set up to examine and arbitrate in the case of disagreement arising on subject of increases.

ART. 38

This Decree does not apply to IMCIS buildings (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato) or to "Case Popolari" (workmen's houses) concerning which a separate decree will be published.

ART. 42

In those provinces not yet returned to Italian Administration, the increases laid down in this Decree, and the regulations in Articles 11 and 12 will become effective as from the first of the month following the application of the Decree itself.

SIGNAL

11 December 1945

TO: Economic Commissioner Northern Italy for Labour Officer

Subject is question of implementation for Northern Italy of Decree number 669 of 12 October 1945 published in Official Gazette number 130 (Supplement) providing for increases in urban rents.

Contact representative Labour groups in Milan and if possible in other large cities to ascertain their position on possible application of this Decree to Northern Italy. Refer to Article in "Avanti" of 16 November 1945 for position of Northern Italy Confederation of Labour.

Wire or phone report at earliest possible moment.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

ES/og.
3 November 1945MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale
No. 130 of 29 October 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR
SUB-COMMISSION
CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.
2. Your attention is drawn to the fact that the marginal note is inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to the decree within its field.

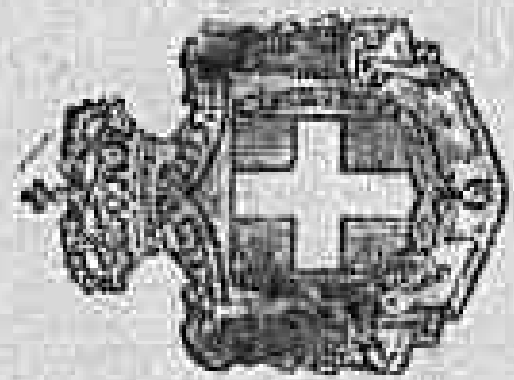
(a) Finance Industry Commerce Local Govt.	(a) <u>Legislative Decree of the Lieutenant General No. 669 of 12 October 1945.</u> Rules for lease of urban real estate.
--	--

NOTE : - RGS, SCAGOs and Sub-Commissions desiring that the provision contained in this issue of the Ordinary Supplement of G. U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday, 12th November 1945. As the enforcement of the decree appearing in this issue will be published in the issue of the Ordinary Supplement of G. U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

JOHN K. WEBER,
Col. Infantry,
Chief Legal Advisor.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 130 del 29 ottobre 1945



GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

GAZZETTA **UFFICIALE**
PARTE PRIMA DEL REGNO
D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, recante disposizioni contro i perturbamenti del mercato e gli inasprimenti del costo della vita;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, relativo al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relativo alla proroga, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, contenente norme relative agli affitti degli immobili urbani;

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, contenente disposizioni in materia di subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100, relativo alla proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 614, contenente norme di eccezione all'esecuzione degli sfratti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 365, recante provvedimenti relativi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicem-

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni relative alle pigioni delle locazioni.

Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal trenta al sessanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal venti al quaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quindici al trenta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e dell'importo della pigione in relazione alle condizioni economiche e familiari dell'inquilino.

Art. 2.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentate con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dall'ottanta al centoquaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal sessanta al centodieci per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quaranta all'ottanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, recante disposizioni contro i perturbamenti del mercato e gli inasprimenti del costo della vita;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, relativo al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relativo alla proroga, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, contenente norme relative agli affitti degli immobili urbani;

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, contenente disposizioni in materia di subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100, relativo alla proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 6/B, contenente norme di eccezione all'esecuzione degli sfratti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 395, recante provvedimenti relativi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 415 e 4 giugno 1945, n. 332, concernenti la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni relative alle pigioni delle locazioni.

Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal trenta al sessanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal venti al quaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quindici al trenta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e dell'importo della pigione in relazione alle condizioni economiche e familiari dell'inquilino.

Art. 2.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentate con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dall'ottanta al centoquaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal sessanta al centodieci per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;

3) dal quaranta all'ottanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'articolo 21, tenendo conto dell'uso al quale è destinato l'immobile, della località in cui questo si trova, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e del reddito che il conduttore ritrae dall'attività svolta nell'immobile.

Art. 3.

Alle pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione, che l'inquilino abbia sublocato in virtù del contratto o del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, può essere apportato, oltre gli aumenti previsti dall'art. 1 e con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, un aumento supplementare dal venti al cento per cento.

L'aumento supplementare può essere ridotto fino al dieci per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale di locali non ammobiliati, semprechè sia escluso il fine di speculazione. La stessa riduzione si applica anche nel caso di sublocazione parziale di locali ammobiliati, nelle località dove è praticata la requisizione parziale degli alloggi, semprechè sia escluso il fine di speculazione.

La misura dell'aumento supplementare è dal trenta al centocinquanta per cento:

- 1) se l'inquilino pratica abitualmente la sublocazione a giornate;
- 2) se la sublocazione è praticata in deroga di patti contrattuali, in virtù del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, e si estende a più della metà dei locali utili che costituiscono l'immobile.

L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo che nel contratto sia stabilito il divieto di sublocazione e l'inquilino si avvalga della facoltà accordatagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162.

L'aumento supplementare è computato dopo che siano stati praticati gli aumenti previsti dall'art. 1. Esso non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà comunicazione al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento supplementare è fissata dalla commissione arbitrale prevista dall'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, del reddito che l'inquilino ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

Art. 4.

Nel caso di immobili presi in locazione da istituzioni di assistenza e di beneficenza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si applicano gli aumenti previsti dall'art. 1, anche se gli immobili medesimi siano adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, purché in essi non sia svolta un'attività commerciale.

Art. 5.

Se uno stesso locale è adibito ad uso promiscuo, per la determinazione dell'aumento si ha riguardo all'uso prevalente.

Qualora però l'immobile sia costituito di più locali adibiti ad usi che comportano diverse misure di au-

blocco dei fitti, quand'anche l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile.

L'ammontare della pigione è costituito dalla somma complessiva che il conduttore deve corrispondere al locatore, anche se una parte di tale somma, anziché per il godimento della cosa, figuri dovuta come speciale corrispettivo per prestazioni accessorie relative al godimento stesso.

Viene tuttavia detratto il corrispettivo per i servizi che il locatore ha successivamente cessato di prestare, o per quelli rispetto ai quali la legge consente aumenti in misura diversa da quella prevista nei precedenti articoli.

Art. 7.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, ovvero sia in corso o venga proposta istanza di riduzione della pigione ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione o la riduzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazioni o migliorie apportate all'immobile prima della data del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, numero 1387, e del quinto e del sesto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 8.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 2 devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento supplementare stabilito dall'art. 3 deve essere chiesto all'inquilino entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prescritta dall'art. 13.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nei precedenti comma, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Art. 9.

I canoni di locazione o di sublocazione risultanti dall'applicazione del presente decreto, o liberamente stabiliti per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, non possono essere aumentati fino al 31 dicembre 1946, quand'anche altri conduttori o subconduttori succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 10.

La disposizione dell'articolo precedente non si ap-

previsti dall'art. 1 e con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, un aumento supplementare dal venti al cento per cento.

L'aumento supplementare può essere ridotto fino al dieci per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale di locali non ammobiliati, semprechè sia escluso il fine di speculazione. La stessa riduzione si applica anche nel caso di sublocazione parziale di locali ammobiliati, nelle località dove è praticata la requisizione parziale degli alloggi, semprechè sia escluso il fine di speculazione.

La misura dell'aumento supplementare è dal trenta al centocinquanta per cento:

- 1) se l'inquilino pratica abitualmente la sublocazione a giornate;
- 2) se la sublocazione è praticata in deroga di patti contrattuali, in virtù del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, e si estende a più della metà dei locali utili che costituiscono l'immobile.

L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo che nel contratto sia stabilito il divieto di sublocazione e l'inquilino si avvalga della facoltà accordatagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162.

L'aumento supplementare è computato dopo che siano stati praticati gli aumenti previsti dall'art. 1. Esso non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà comunicazione al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento supplementare è fissata dalla commissione arbitrale prevista dall'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, del reddito che l'inquilino ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

Art. 4.

Nel caso di immobili presi in locazione da istituzioni di assistenza e di beneficenza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si applicano gli aumenti previsti dall'art. 1, anche se gli immobili medesimi siano adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, purché in essi non sia svolta un'attività commerciale.

Art. 5.

Se uno stesso locale è adibito ad uso promiscuo, per la determinazione dell'aumento si fa riguardo all'uso prevalente.

Qualora però l'immobile sia costituito di più locali adibiti ad usi che comportano diverse misure di aumento, sono determinate separatamente le quote della pigione relative alle parti dell'immobile rispettivamente destinate ad usi diversi.

Art. 6.

Gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati previa eliminazione degli aumenti eventualmente praticati in violazione delle norme relative al

il godimento della cosa, sgravi dovuti come spezie e corrispettivo per prestazioni accessorie relative al godimento stesso.

Viene tuttavia detratto il corrispettivo per i servizi che il locatore ha successivamente cessato di prestare, o per quelli rispetto ai quali la legge consente aumenti in misura diversa da quella prevista nei precedenti articoli.

Art. 7.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, ovvero sia in corso o venga proposta istanza di riduzione della pigione ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione o la riduzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazioni o migliorie apportate all'immobile prima della data del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 18 giugno 1938, numero 1387, e del quinto e del sesto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 8.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 2 devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento supplementare stabilito dall'art. 3 deve essere chiesto all'inquilino entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prescritta dall'art. 14.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nei precedenti commi, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Art. 9.

I canoni di locazione o di sublocazione risultanti dall'applicazione del presente decreto, o liberamente stabiliti per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, non possono essere aumentati fino al 31 dicembre 1946, quando anche altri conduttori o subconduttori succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 10.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica quando, successivamente alla data del presente decreto, all'immobile sono apportate importanti ed impropragabili opere di ripulazione o riattamento necessarie per conservare all'immobile stesso la sua destinazione, anche nel caso in cui l'immobile sia stato danneggiato per fatto di guerra.

L'aumento è determinato in modo da garantire un interesse non inferiore al due per cento al capitale

11

impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità per risarcimento di danni di guerra e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepiti o che necessariamente venga a percepire per la riparazione dell'immobile.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere di riparazione e di riattamento, se la relativa richiesta è fatta entro sessanta giorni dalla data predetta; in caso diverso, decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Restano salve le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relative all'aumento di pigione a seguito dell'imposizione del contributo di miglioria, sostituita alla competenza del pretore quella delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 del presente decreto.

Art. 11.

A decorrere dal primo del mese successivo all'adempimento di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili che usufruiscono del servizio di portierato sono tenuti a rivalere il locatore di un terzo dei maggiori oneri a lui derivanti per il servizio medesimo, rispetto a quelli sussistenti all'1° settembre 1943.

Il terzo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori che usufruiscono dello stesso servizio di portierato, in proporzione del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dal terzo degli oneri suddetti viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Art. 12.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili serviti da ascensore sono tenuti a rivalere il locatore dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, rispetto a quelli sussistenti all'1° settembre 1943.

L'importo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori serviti dallo stesso ascensore, in proporzione dell'altezza del piano e del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dall'importo degli oneri stessi viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Qualora non venga raggiunto l'accordo tra tutti gli interessati, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

Capo II.

Disposizioni relative alle sublocazioni di immobili

25 gennaio 1943, n. 162, a partire dal giorno in cui è tenuto all'aumento supplementare previsto dall'art. 3 del presente decreto.

L'inquilino che si vale della facoltà di sublocare o immobile locato, sia che la sublocazione sia consentita dal contratto, sia che essa avvenga a norma del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, deve darne comunicazione al locatore non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando il numero dei componenti la famiglia del subinquilino, la durata del contratto e il numero dei locati utili sublocati.

Se l'inquilino pratica la sublocazione a giornate, a comunicazione deve essere fatta non oltre il decimo giorno dall'inizio delle sublocazioni e, successivamente, ogni semestre.

Nella prima applicazione del presente decreto le sublocazioni saranno comunicate al locatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 14.

Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell'inquilino, o non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di persone costrette a sfollare a causa di eventi bellici ovvero di ospiti con carattere transitorio.

La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme all'inquilino.

Salvo che il locatore vi consenta, non è permessa la sublocazione per uso diverso da quello di abitazione.

Art. 15.

In ogni caso di sublocazione il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:

1) se il conduttore ha omissso di fare la comunicazione prescritta dall'art. 13, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;

2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero per eludere in tutto o in parte l'applicazione dell'aumento supplementare stabilito dall'art. 3;

3) se il conduttore ha sublocato l'immobile, senza esservi autorizzato, per uso diverso da quello di abitazione.

Nel caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali il locatore ha inoltre il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, se il conduttore ha sublocato l'intero immobile avuto in locazione. Se la sublocazione dell'intero immobile è stata stipulata anteriormente alla data del presente decreto, il subinquilino può chiedere al locatore di subentrare all'inquilino nel contratto di locazione, e il locatore non può opporsi, salvo che sussistano l'abuso della cosa locata, ragioni di moralità o altri gravi motivi.

Se sussistono che l'inquilino abbia sublocato l'intero

zione dell'immobile.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere di riparazione e di riattamento, se la relativa richiesta è fatta entro sessanta giorni dalla data predetta; in caso diverso, decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

Restano salve le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relative all'aumento di pigione a seguito dell'imposizione dei contributi di miglioria, sostituita alla competenza del pretore quella delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 del presente decreto.

Art. 11.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili che usufruiscono del servizio di portierato sono tenuti a rivalere il locatore di un terzo dei maggiori oneri a lui derivanti per il servizio medesimo, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

Il terzo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori che usufruiscono dello stesso servizio: il portierato, in proporzione del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dal terzo degli oneri suddetti viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Art. 12.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1946, i conduttori di immobili serviti da ascensore sono tenuti a rivalere il locatore dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943.

L'importo degli oneri suddetti viene ripartito tra tutti i conduttori serviti dallo stesso ascensore, in proporzione dell'altezza del piano e del numero dei vani utili di ciascun appartamento.

Dall'importo degli oneri stessi viene detratta la quota corrispondente ai vani eventualmente occupati dal locatore o comunque non locati.

Qualora non venga raggiunto l'accordo tra tutti gli interessati, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

Capo II.

Disposizioni relative alle sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione.

Art. 13.

L'inquilino non è più tenuto a corrispondere al locatore il terzo del corrispettivo convenuto con il subinquilino, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge

immobile locato, sin che la sublocazione sia consentita dal contratto, sia che essa avvenga a norma del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, deve darne comunicazione al locatore non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando il numero dei componenti la famiglia del subinquilino, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.

Se l'inquilino pratica la sublocazione a giornate, la comunicazione deve essere fatta non oltre il decimo giorno dall'inizio delle sublocazioni e, successivamente, ogni semestre.

Nella prima applicazione del presente decreto le sublocazioni saranno comunicate al locatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 14.

Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell'inquilino, o non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di persone costrette a sfollare a causa di eventi bellici ovvero di ospiti con carattere transitorio.

La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme all'inquilino.

Salvo che il locatore vi consenta, non è permessa la sublocazione per uso diverso da quello di abitazione.

Art. 15.

In ogni caso di sublocazione il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:

1) se il conduttore ha omissso di fare la comunicazione prescritta dall'art. 13, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;

2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero per eludere in tutto o in parte l'applicazione dell'aumento supplementare stabilito dall'art. 3;

3) se il conduttore ha sublocato l'immobile, senza esservi autorizzato, per uso diverso da quello di abitazione.

Nel caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali il locatore ha inoltre il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, se il conduttore ha sublocato l'intero immobile avuto in locazione. Se la sublocazione dell'intero immobile è stata stipulata anteriormente alla data del presente decreto, il subinquilino può chiedere al locatore di subentrare all'inquilino nel contratto di locazione, e il locatore non può opporsi, salvo che sussistano l'abuso della cosa locata, ragioni di moralità o altri gravi motivi.

Si presume che l'inquilino abbia sublocato l'intero immobile quando non vi dimora abitualmente.

E' prorogata sino al 31 dicembre 1946, la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione.

E' abolito il divieto, stabilito dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, di immettere più di due persone per ogni vano abitabile.

Art. 16.

Il canone di sublocazione di un appartamento vuoto non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del venti per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento vuota, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del cinquanta per cento.

Il canone di sublocazione di un appartamento mobiliato non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del cento per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento mobiliata, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del centotrenta per cento.

Nei casi previsti dal secondo e dal quarto comma, gli ambienti e i servizi comuni sono calcolati a carico del subinquilino fino ad un massimo di due vani, a seconda dei diritti di uso riconosciuti al subinquilino e dell'entità degli ambienti comuni.

Le percentuali d'aumento previste dal presente articolo sono computate sull'ammontare della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, quale risultata dopo che siano stati apportati gli aumenti stabiliti dagli artt. co' 1 e 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 139.

Capo III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 17.

Su richiesta del conduttore possono essere rivedute le pigioni dovute per locazioni di immobili locati per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, qualora esse risultino eccessive rispetto ai prezzi praticati per immobili analoghi o similari per ubicazione, per numero ed ampiezza di vani e per altre caratteristiche locative.

La revisione può essere chiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, per le locazioni che saranno stipulate dopo tale data, entro novanta giorni dalla stipulazione stessa.

La revisione prevista da questo articolo non opera per il periodo anteriore al 1° gennaio 1945.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di sublocazione di immobili adibiti ad altro uso da quello di abitazione.

Art. 19.

E' nullo il patto per il quale il conduttore o il sublocatore è tenuto al pagamento di una pigione superiore a quella risultante dall'applicazione del presente decreto, qualunque ne sia il contenuto apparente. La pigione così determinata si sostituisce di diritto a quella contrattuale.

E' altresì nullo l'obbligo imposto al conduttore o al subconduttore dal locatore o dal conduttore uscente:

1) di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazioni a titolo di buon ingresso o di buona uscita, qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comunque questa sia dissimulata;

2) di acquistare mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di locazione in corso, qualunque sia la persona verso la quale l'obbligo è assunto, e comunque tale acquisto sia dissimulato.

Le somme pagate per alcuna delle cause previste dal primo e dal secondo comma, se corrisposte al locatore o al sublocatore, possono essere computate in conto di pigione e, in ogni caso, possono essere ripetute fino a sei mesi dopo la riconsegna della cosa locata; se corrisposte al conduttore uscente, possono essere ripetute entro tre mesi dal pagamento. Nel caso previsto dal n. 2 del secondo comma, il conduttore o il subconduttore è tenuto alla restituzione dei mobili all'atto in cui gli viene restituito il prezzo.

Chiunque ottiene il pagamento di somme per alcuna delle cause previste dal secondo comma, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire diecimila a lire centomila. La stessa pena si applica all'inquilino che ha pattuito con il subinquilino un canone di sublocazione manifestamente sproporzionato rispetto all'immobile sublocato, tenuto conto della sua ubicazione, del numero e dell'ampiezza dei vani e delle altre caratteristiche locative.

Art. 20.

Il conduttore o subconduttore che contesta di dovere un aumento, o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risolta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 21.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, con decreto del presidente del tribunale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una commissione arbitrale presieduta dal pretore e composta di due proprietari di immobili negli affitti e di due inquilini. I proprietari e gli inquilini saranno scelti, sentite, dove esistano, le rispettive associazioni locali o provinciali, tra persone di indiscussa probità e rettitudine.

Con le modalità di cui sopra saranno nominati due membri supplenti, di cui uno proprietario e uno inquilino.

Il canone di sublocazione di un appartamento vuoto non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del venti per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento vuota, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del cinquanta per cento.

Il canone di sublocazione di un appartamento mobiliato non può essere superiore all'importo della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, aumentato del cento per cento.

Il canone di sublocazione di una parte di un appartamento mobiliata, con facoltà di uso di tutti o parte degli ambienti e servizi comuni, non può essere superiore alla quota della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentata del centotrenta per cento.

Nei casi previsti dal secondo e dal quarto comma, gli ambienti e i servizi comuni sono calcolati a carico del subinquilino fino ad un massimo di due vani, a seconda dei diritti di uso riconosciuti al subinquilino e dell'entità degli ambienti comuni.

Le percentuali d'aumento previste dal presente articolo sono computate sull'ammontare della pigione dovuta dal sublocatore al locatore, quale risulta dopo che siano stati apportati gli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1331.

CARO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 17.

Se la richiesta del conduttore possono essere rivedute le pigioni dovute per locazioni di immobili locati per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, qualora esse risultino eccessive rispetto ai prezzi praticati per immobili analoghi o similari per ubicazione, per numero ed ampiezza di vani e per altre caratteristiche locative.

La revisione può essere chiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o, per le locazioni che saranno stipulate dopo tale data, entro novanta giorni dalla stipulazione stessa.

La revisione prevista da questo articolo non opera per il periodo anteriore al 1° gennaio 1945.

Le disposizioni del comma precedenti si applicano anche nel caso di sublocazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

E' abrogato il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200.

Art. 18.

Nel caso di locazione o sublocazione di camere con pensione familiare, il prezzo della pensione deve essere indicato separatamente da quello delle camere.

La pigione così determinata si sostituisce di diritto a quella contrattuale.

E' altresì nullo l'obbligo imposto al conduttore o al subconduttore dal locatore o dal conduttore uscente:

1) di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazioni a titolo di buon ingresso o di buona uscita, qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comunque questa sia fissata;

2) di acquistare mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di locazione in corso, qualunque sia la persona verso la quale l'obbligo è assunto, e comunque tale acquisto sia dissimulato.

Le somme pagate per alcuna delle cause previste dal primo e dal secondo comma, se corrisposte al locatore o al sublocatore, possono essere computate in conto di pigione e, in ogni caso, possono essere ripetute fino a sei mesi dopo la riconsegna della cosa locata; se corrisposte al conduttore uscente, possono essere ripetute entro tre mesi dal pagamento. Nel caso previsto dal n. 2 del secondo comma, il conduttore o il subconduttore è tenuto alla restituzione dei mobili all'atto in cui gli viene restituito il prezzo.

Chiunque ottiene il pagamento di somme per alcuna delle cause previste dal secondo comma, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire diecimila a lire centomila. La stessa pena si applica all'inquilino che ha pattuito con il subinquilino un canone di sublocazione manifestamente sproporzionato rispetto all'immobile sublocato, tenuto conto della sua ubicazione, del numero e dell'ampiezza dei vani e delle altre caratteristiche locative.

Art. 20.

Il conduttore o subconduttore che contesta di dovere un aumento, o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risolta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 21.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, con decreto del presidente del tribunale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una commissione arbitrale presieduta dal pretore e composta di due proprietari di immobili negli affitti e di due inquilini. I proprietari e gli inquilini saranno scelti, sentite, dove esistano, le rispettive associazioni locali o provinciali, tra persone di indiscussa probità e rettitudine.

Con le modalità di cui sopra saranno nominati due membri supplenti, di cui uno proprietario e uno inquilino.

Qualora ragioni di servizio lo richiedano, il presidente del tribunale potrà chiamare a presiedere la commissione, o nominare quale presidente aggiunto, un altro magistrato, anche a riposo, ovvero un funzionario a riposo delle Amministrazioni dello Stato, munito di laurea in giurisprudenza.

Ove se ne manifesti la necessità, il presidente del tribunale potrà costituire sottocommissioni arbitrali, anche in sedi diverse dal capoluogo del mandamento. Nel decreto di costituzione potrà essere determinata la competenza territoriale delle sottocommissioni; in mancanza, l'assegnazione delle controversie alle varie sottocommissioni sarà fatta dal presidente della commissione arbitrale.

Art. 22.

Alle commissioni previste dall'articolo precedente sono devolute:

- 1) le controversie relative agli aumenti di pigione stabiliti dal presente decreto;
- 2) le controversie relative alla revisione delle pigioni, a norma del R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, tuttora pendenti dinanzi alle autorità indicate nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;
- 3) le controversie relative alla revisione dei canoni di sublocazione, a norma del R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, tuttora pendenti innanzi alle autorità previste nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;
- 4) le controversie, anche se pendenti, relative alla riduzione delle pigioni dovute per immobili che siano stati danneggiati da eventi bellici, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162;
- 5) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del quinto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del quinto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;
- 6) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del sesto comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;
- 7) le controversie relative alla revisione delle pigioni pattuite dopo l'8 settembre 1943, a norma dell'art. 17 del presente decreto;
- 8) le controversie relative all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 19, primo, secondo e terzo comma, 36 e 37 del presente decreto.

Art. 23.

Per la ricusazione e l'astensione dei componenti delle commissioni arbitrali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il presidente del tribunale.

Art. 24.

Le commissioni regolano il procedimento nel modo che ritengono più opportuno, onessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 99 e seguenti del codice di procedura civile.

La sentenza è deliberata a norma del primo comma dell'art. 823 del codice di procedura civile. Per i suoi requisiti si osservano le disposizioni contenute nel secondo comma, nn. 1, 3, 4, 5 e 6, e nel terzo comma dell'articolo stesso.

Le sentenze delle commissioni arbitrali possono essere impugnate nel termine di trenta giorni dalla notificazione, per difetto di giurisdizione o per violazione di legge, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che deciderà a sezione semplice.

Art. 25.

Gli atti del procedimento innanzi alle commissioni arbitrali sono esenti da tasse o diritti e, per il rilascio di copie dei provvedimenti, sono dovute solo le spese di scritturazione.

Le spese per eventuali sopralluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopralluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

CAPO IV

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni e agli sfratti.

Art. 26.

Relativamente ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore ha diritto alla proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta al conduttore sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quando anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Art. 27.

Se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, l'inquilino non ha diritto alla proroga o decade da essa:

- 1) oltre che nei casi previsti dall'art. 15, quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quando anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;
- 2) quando il locatore dimostra di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitazione personale;
- 3) quando l'inquilino ha trasferito altrove la sua abitazione.

Art. 28.

Se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

- 1) quando è in mora nel pagamento della pigione e

Nel decreto di costituzione potrà essere designato il presidente della commissione arbitrale.

Art. 22.

Alle commissioni previste dall'articolo precedente sono devolute:

- 1) le controversie relative agli aumenti di pigione stabiliti dal presente decreto;
- 2) le controversie relative alla revisione delle pigioni, a norma del R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, tuttora pendenti dinanzi alle autorità indicate nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;
- 3) le controversie relative alla revisione dei canoni di sublocazione, a norma del R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, tuttora pendenti innanzi alle autorità previste nell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto;
- 4) le controversie, anche se pendenti, relative alla riduzione delle pigioni dovute per immobili che siano stati danneggiati da eventi bellici, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162;
- 5) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del quinto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del quinto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;
- 6) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento delle pigioni a norma del sesto comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, e del sesto comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;
- 7) le controversie relative alla revisione delle pigioni pattuite dopo l'8 settembre 1943, a norma dell'articolo 17 del presente decreto;
- 8) le controversie relative all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 19, primo, secondo e terzo comma, 36 e 37 del presente decreto.

Art. 23.

Per la ricusazione e l'astensione dei componenti delle commissioni arbitrali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il presidente del tribunale.

Art. 24.

Le commissioni regolano il procedimento nel modo che ritengono più opportuno, onessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 291 e seguenti del codice di procedura civile.

Le commissioni devono assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.

Qualora siano necessari accertamenti tecnici, questi sono effettuati dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico comunale.

Particolarmente stesso.

Le sentenze delle commissioni arbitrali possono essere impugnate nel termine di trenta giorni dalla notificazione, per difetto di giurisdizione o per violazione di legge, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che decide in sezione semplice.

Art. 25.

Gli atti del procedimento innanzi alle commissioni arbitrali sono esenti da tasse o diritti e, per il rilascio di copie dei provvedimenti, sono dovute solo le spese di scritturazione.

Le spese per eventuali sopralluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopralluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

Capo IV

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni e agli sfratti.

Art. 26.

Relativamente ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore ha diritto alla proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta al conduttore sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quando anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Art. 27.

Se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, l'inquilino non ha diritto alla proroga o decade da essa:

- 1) oltre che nei casi previsti dall'art. 15, quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quando anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;
- 2) quando il locatore dimostra di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente;
- 3) quando l'inquilino ha trasferito altrove la sua abitazione.

Art. 28.

Se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

- 1) quando è in mora nel pagamento della pigione e in ogni altro caso di grave inadempienza, quando anche il locatore non abbia proposto domanda di risoluzione del contratto;
- 2) quando ha smesso di svolgere nell'immobile locato l'attività alla quale serviva l'immobile stesso, salvo che per le presenti difficoltà sia stato costretto ad adibirlo ad abitazione.

La proroga non può essere esclusa per la necessità del locatore di disporre dell'immobile locato, salvo nel caso in cui il locatore esercitava nell'immobile la stessa attività svolta dal conduttore, ed ha locato l'immobile stesso dopo l'inizio della guerra e per necessità dipendenti da essa o per persecuzioni politiche.

Art. 29.

Il locatore può opporre la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 e nell'ultimo comma dell'art. 28, mediante preavviso da darsi almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto o, se questo è prorogato, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.

La causa predetta non può essere opposta:

1) se il conduttore o il capo famiglia è morto a causa di eventi bellici o è disperso, ovvero se è od è stato prigioniero di guerra, internato o deportato al lavoro, o se è in servizio militare. Tali circostanze non possono essere invocate se il conduttore o il capo famiglia è od è stato prigioniero od internato per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale, ovvero se il locatore è reduce dallo sfollamento, dall'internamento o dalla prigionia, semprechè non sia stato internato o prigioniero per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale;

2) se il locatore ha acquistato, per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile posteriormente al 24 marzo 1942.

Art. 30.

La sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile per la necessità del locatore, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è locato ad altro conduttore, o se il locatore si procura altro immobile, sempre che il conduttore sia ancora nel possesso della cosa locata.

Se il conduttore non ha tale possesso, il locatore, che senza giustificato motivo ha locato l'immobile ad altro conduttore o si è trasferito in altro immobile, è tenuto al risarcimento dei danni; è tenuto altresì a riammettere il conduttore nel possesso della cosa locata, qualora esso non sia riuscito a sistemarsi in altro immobile, semprechè nel possesso della cosa locata non sia stato immesso un altro conduttore, il quale ignora la situazione precedente.

Il locatore che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 o da l'ultimo comma dell'art. 28, è punito con la multa da lire diecimila a centomila.

Art. 31.

Il pretore, su istanza del locatore, sentito il conduttore, con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, determina il valore in cui deve aver luogo l'esecuzione della

Se la sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia ai sensi dell'articolo 30, il pretore provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e, quando non ricorre la propria competenza, rimette le parti innanzi al giudice competente. La sospensione non è concessa se non ricorrono gravi elementi di prova, ma il pretore può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

Art. 32.

Il decreto previsto nei due primi comma dell'articolo precedente non è soggetto ad alcun gravame. Tuttavia lo sfratto può essere prorogato dal pretore se gravi circostanze sopravvenute lo esigono, e semprechè, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata. In nessun caso lo sfratto può essere ritardato per oltre tre mesi, salvo che per il conduttore ricorrano le circostanze indicate nell'art. 29, secondo comma, n. 1.

Durante la proroga dello sfratto il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione non fosse risolto, sotto pena di decadenza dalla proroga concessa.

La decadenza è dichiarata dal pretore nelle forme indicate dall'art. 31, primo e secondo comma, con decreto non soggetto a gravame.

Art. 33.

Nella sentenza o nell'ordinanza che dispone il rilascio, per morosità, di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.

La sentenza o l'ordinanza perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

Il termine suddetto non può essere maggiore di un mese.

Art. 34.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 35.

Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

L'inquilino, qualora sia stato costretto a lasciare l'abitazione per sfollamento dovuto ad eventi bellici, non è tenuto al pagamento delle pigioni per il periodo in cui lo sfollamento è durato; se, tuttavia, ha conservato nell'immobile la propria mobilia, deve corrispon-

stesso dopo l'inizio della guerra e per necessità dipendenti da essa o per persecuzioni politiche.

Art. 29.

Il locatore può opporre la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 e nell'ultimo comma dell'art. 28, mediante preavviso da darsi almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto o, se questo è prorogato, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.

La causa predetta non può essere opposta:

1) se il conduttore o il capo famiglia è morto a causa di eventi bellici o è disperso, ovvero se è od è stato prigioniero di guerra, internato o deportato al lavoro, o se è in servizio militare. Tali circostanze non possono essere invocate se il conduttore o il capo famiglia è od è stato prigioniero od internato per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale, ovvero se il locatore è reduce dallo sfollamento, dall'internamento o dalla prigionia, sempreché non sia stato internato o prigioniero per aver militato in formazioni della sedicente repubblica sociale;

2) se il locatore ha acquistato, per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile posteriormente al 24 marzo 1942.

Art. 30.

La sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile per la necessità del locatore, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è locato ad altro conduttore, o se il locatore si procura altro immobile, sempre che il conduttore sia ancora nel possesso della cosa locata.

Se il conduttore non ha tale possesso, il locatore, che senza giustificato motivo ha locato l'immobile ad altro conduttore o si è trasferito in altro immobile, è tenuto al risarcimento dei danni: è tenuto altresì a riammettere il conduttore nel possesso della cosa locata, qualora esso non sia riuscito a sistemarsi in altro immobile, sempreché nel possesso della cosa locata non sia stato immesso un altro conduttore, il quale ignorasse la situazione precedente.

Il locatore che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità prevista dal n. 2 dell'art. 27 o dall'ultimo comma dell'art. 28, è punito con la multa da lire diecimila a centomila.

Art. 31.

Il pretore, su istanza del locatore, sentito il conduttore, con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, determina il giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile, con decreto scritto in margine o in calce al titolo in base a cui si procede.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla data del decreto, se il rilascio è disposto per inadempienza del conduttore o se esistono gravi motivi. Negli altri casi, il pretore valuterà le particolari circostanze di fatto.

petenza, rimette le parti innanzi al giudice competente. La sospensione non è concessa se non ricorrano gravi elementi di prova, ma il pretore può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

Art. 32.

Il decreto previsto nei due primi commi dell'articolo precedente non è soggetto ad alcun gravame. Tuttavia lo sfratto può essere prorogato dal pretore se gravi circostanze sopravvenute lo esigono, e sempreché, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata. In nessun caso lo sfratto può essere ritardato per oltre tre mesi, salvo che per il conduttore ricorrano le circostanze indicate nell'art. 29, secondo comma, n. 1.

Durante la proroga dello sfratto il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione non fosse risolto, sotto pena di decadenza dalla proroga concessa.

La decadenza è dichiarata dal pretore nelle forme indicate dall'art. 31, primo e secondo comma, con decreto non soggetto a gravame.

Art. 33.

Nella sentenza o nell'ordinanza che dispone il rilascio, per morosità, di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.

La sentenza o l'ordinanza perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

Il termine suddetto non può essere maggiore di un mese.

Art. 34.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 35.

Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.

Capo V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

L'inquilino, qualora sia stato costretto a lasciare l'abitazione per sfollamento dovuto ad eventi bellici, non è tenuto al pagamento delle pigioni per il periodo in cui lo sfollamento è durato; se, tuttavia, ha conservato nell'immobile la propria mobilia, deve corrispondere il venti per cento delle pigioni maturate.

Non è ammessa la ripetizione delle pigioni eventualmente già corrisposte.

Art. 37.

Qualora siano necessarie importanti ed improrogabili opere di riparazione o di riattamento per conservare all'immobile la sua destinazione, ed il locatore

non vi provveda, il conduttore può chiedere alla commissione arbitrale prevista dall'art. 21 l'autorizzazione a provvedervi direttamente.

La commissione, sentito l'ufficio del genio civile o l'ufficio tecnico comunale, determina le opere che il conduttore può effettuare, fissando il termine entro il quale esse devono farsi ed il limite massimo delle spese di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.

Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, a trattenere l'importo della pigione, detratta una quota, non superiore al venti per cento, per il pagamento delle imposte e per gli altri oneri gravanti sul proprietario. In caso di contestazione sulla misura della quota, decide la commissione arbitrale prevista dall'art. 21.

Il locatore non può opporre la causa di necessità, prevista dal n. 2 dell'art. 27 e dall'ultimo comma dell'art. 28, fin quando il conduttore non viene soddisfatto del suo credito.

Art. 38.

Per l'adeguamento e la perequazione delle pigioni relative ad immobili appartenenti all'Istituto nazionale e per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e agli Istituti autonomi per le case popolari, sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 39.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli immobili destinati ad albergo, per i quali sarà provveduto con separato decreto legislativo.

Art. 40.

Restano salve le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, relativo al ricolloquio delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche, e dei decreti legislativi Luogotenenziali

28 dicembre 1944, n. 415, e 4 giugno 1945, n. 332, concernenti la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.

Art. 41.

Ai componenti delle commissioni arbitrali previste dall'art. 21 sarà corrisposta, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, un'indennità in misura non superiore ai gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni per i membri delle commissioni funzionali nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Le modalità per la liquidazione delle indennità prestate e la determinazione dell'amministrazione a cui fa carico l'onere relativo saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 42.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, gli aumenti stabiliti dal presente decreto e le disposizioni degli articoli 11 e 12 avranno effetto a decorrere dal primo del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — GRONCHI —
SCOCIMARRO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 165. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente

(2101266) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 20 —

UNCLASSIFIED

LSC/1008

ECONOMIC COMMISSIONER NORTHERN ITALY

9214

11 DECEMBER 1949

PRIORITY

UNCLASSIFIED PD

PARA ONE PD SUBJECT IS QUESTION OF IMPLEMENTATION FOR NORTHERN ITALY OF DECREE NUMBER SIX SIX NINE OF TWELVE OCTOBER ONE NINE FORTY FIVE PUBLISHED IN OFFICIAL GAZETTE NUMBER ONE THREE ZERO PAREN SUPPLEMENT PAREN PROVIDING FOR INCREASES IN URBAN RENTS PD PAREN TO ECONOMIC COMMISSIONER NORTHERN ITALY FOR LABOUR OFFICER FROM ALCON HEADQUARTERS CITE AGLAB PAREN

PARA TWO PD CONTACT REPRESENTATIVE LABOUR GROUPS IN MILAN AND IF POSSIBLE IN OTHER LARGE CITIES TO ASCERTAIN THEIR POSITION ON POSSIBLE APPLICATION OF THIS DECREE TO NORTHERN ITALY PD REFER TO ARTICLE IN AVANTI OF SIXTEEN NOVEMBER ONE NINE FOUR FIVE FOR POSITION OF NORTHERN ITALY CONFEDERATION OF LABOUR PD

PARA THREE PD WIRE OF PHONE REPORT AT EARLIEST POSSIBLE MOMENT PD

LABOUR SUBCOMMISSION

204

G. J. LEONE
CWO USA
ADJT ASSISTANT

8

1. 30-60% - if revised before 16 April 1934.
20-40% - " " bet. 16 April 34 & 30 July 1940
15-30% - " " " 31 July 1940 - 8 Sept 1943

No increase after 8 Sept 1943.

1. Labor groups in North
2. G.G.I.L.
3. Brokers
4. Translations of names

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.
Routing Slip

	Initials	Date
Mr. W. H. BRAINT		
Mr. SACHS		
Mr. HIRD		
Mr. SCOTT		
Mr. PROCTOR		
Miss SEEVENSON		
Miss SANSEVERINO		
Chief Clerk		

Mr Sachs.

I alk have not seen
the conspce referred to in
the last para.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
ECONOMIC SECTION

KES/ga

File

LSC/1008

Ref: 1007 /ES

10 December 1945

SUBJECT: Rent Decree No. 689 of 12 October 1945 Published in
Official Gazette No. 130 (Supplement) 29 October 1945

TO : Vice President
Civil Affairs Section

1. Attached is translation of the 3 December letter received from the North Italy Price Fixing Board with respect to implementing the subject decree in the northern regions. Also attached is copy of letter from the Price Office to Labor Sub-Commission of this date.

2. It occurred to this office that you might wish to canvass the opinion of regional and provincial Civil Affairs officers on the likely repercussions of introducing such a measure at this time. Accordingly, the information is passed on to you without a recommendation from this section.

3. The attitude of this section toward implementation, in view of the Price Board's position, will depend largely on the reply received from Labor Sub-Commission to the attached letter. We will advise you further when this reply has been received.

HARLAN CLEVELAND
Acting Vice President

cc:
Labor S/C ✓
Price Office

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
ECONOMIC SECTION54/206
1007
1808

Ref: W. 37/ES

8 December 1945

SUBJECT: Rent Decree No. 669 of 12 October 1945 Published in
Official Gazette No. 130 (Supplement) 29 October 1945TO : Labor Sub-Commission
Att: Mr. David Sachs

1. I am attaching translation of a letter received from the North Italy Price Fixing Board with respect to implementing the subject decree in the northern regions. The Price Board letter is interpreted to mean that they believe the social, political and general economic considerations involved outweigh the factors which are normally taken into consideration in determining prices. This office is inclined to agree with the Price Board's views and action in referring the matter back to the Advance Price Office. Presumably implementation of the decree now could create a degree of unrest and dissatisfaction which would be of major interest to AMG Civil Affairs Officers throughout the territory.

2. The comments of Labor Sub-Commission would be appreciated by this office and specifically in the answer to the following questions:

- a. Have labor organizations made any formal representations to the sub-commissions with respect to the subject decrees.
- b. Are any negotiations which would be effected by the implementation of this decree currently in progress.
- c. Would implementation be likely to bring further demands for further wage increases.

3. Would you please dispatch a copy of your reply to Civil Affairs Section for their information.



KENNETH E. STAUFFER
Chief, Price Office

cc:
Civil Affairs Section
Mr. Harlan Cleveland

North Italy Price Fixing Board

TRANSLATION

TO: Hq. Allied Commission
Economic Section

3 December 1945

MILAN

SUBJECT: Increase of Urban Rents

1. Your letter pertaining to the above subject has come to the attention of this Price Board, as well as the attached D.L.L. 12 October 1945, N. 669 providing for increases in urban rents.

While the Price Board was beginning its examination of this decree, there was published in the newspaper Avanti, 16 November, the communication reproduced below, from which it appears that the North Italy Confederation of Labor have expressed their opposition to the application of this Decree in the north Italy.

"The North Italy Confederation of Labor, having been informed of the attempt to extend to North Italy the recent law increasing rents, calls to the attention of the authorities the grave responsibility they would assume in increasing the rents of the working people. These increases that amount to over 50% cannot influence to any extent the solution of the building crisis for which more forceful measures must be taken, and it would noticeably upset the family budgets of the workers at this painful time: while cold and hunger must be borne and wages and salaries are absolutely insufficient to cover the most basic necessities of life, while it is necessary to buy firewood, food, at fabulous prices, any less sum would only bring on misery to the workers.

The Confederation Delegation has the feeling that the mass of workers will not support this new aggravation, news of which has already justifiably started agitation, and assures that they will not consent that the North Italy population suffer this increase during the terrible winter ahead."

Confronted with this allegation, the Price Board, considering the political character the problem assumes, adopted the same day the ruling that is manifest in this extract of the minutes of its meeting:

"Prof. Ugge reads a communication from the North Italy Confederation of Labor, reported in some Milan newspapers, that, with regard to the D.L.L. fixing rent increases, they oppose its extension into Northern Regions, asking the competent authorities to consider the grave responsibility they would assume in agreeing to the above extension and declaring that the working classes would not support during the winter months this increase in their rents.

"Prof. Ugge says the decree emanated only after lengthy discussions and was the result of agreements between the political authorities of North Italy which have formulated the proposal and transmitted it to Rome to become a legislative decree. 3

"The present position being taken by the North Italy Confederation of Labor is a move that changes the situation. The Price Board is set up in such a way that its decisions should be those

- 2 -

predominantly technical and should not attempt to enter into a question that has been decided on socio-political basis.

"Prof. Ugge hence holds that the Price Board cannot make a decision before the political authorities have cleared the field of every difficulty and asks the opinion of each member of the Price Board.

Among other things Sig. Cernuschi (Labor representative on Price Board) declared he would vote against the extension of the decree, and all the other members of the Board approve the proposal of Prof. Ugge and charges him with making contact with Dr. Ferrari Agradì of the Central Economic Commission of the CLNAI pointing out the problem.

This extract has been sent to the Central Economic Commission, which has explained the problem to the political organizations of the Committees of Liberation which compiled the proposal for the rent decree in the first place and transmitted it from Milan to Rome to eventually be published as the present D.L.L.

The above-mentioned political organs of the Committees of Liberation in answer to the communication from the Central Economic Commission containing the text of the deliberations of our Board, have manifested their belief that:

1. The effective date of the decree should be delayed a few months in order to avoid the increasing of the rents of houses during the winter months when the population must meet many serious difficulties.
2. Secondly, if the above should not be possible, it would seem indispensable to secure the above particularly in the case of non-luxury houses.

The Price Board, a strictly technical organization, considering the entire situation, for the same reasons already expressed in the above extract of the minutes, hold that it cannot decide in respect to the matter.

For the President of the Price Board

S/ Teani

2

18c/1008

ECONOMIC COMMISSIONER NORTHERN ITALY

9214

11 DECEMBER 1945

PRIORITY

UNCLASSIFIED PD

PARA ONE PD SUBJECT IS QUESTION OF IMPLEMENTATION FOR NORTHERN ITALY OF DECREE NUMBER SIX SIX NINE OF TWELVE OCTOBER ONE NINE FOUR FIVE PUBLISHED IN OFFICIAL GAZETTE NUMBER ONE THREE ZERO PARAH SUPPLEMENT PARAH PROVIDING FOR INCREASES IN URBAN RENTS PD PARAH TO ECONOMIC COMMISSIONER NORTHERN ITALY FOR LABOUR OFFICER FROM ALCON HEADQUARTERS CITE AGLAB PARAH

PARA TWO PD CONTACT REPRESENTATIVE LABOUR GROUPS IN MILAN AND IF POSSIBLE IN OTHER LARGE CITIES TO ASCERTAIN THEIR POSITION ON POSSIBLE APPLICATION OF THIS DECREE TO NORTHERN ITALY PD REFER TO ARTICLE IN AVANTI OF SIXTEEN NOVEMBER ONE NINE FOUR FIVE FOR POSITION OF NORTHERN ITALY CONFEDERATION OF LABOUR PD PARA THREE PD WIRE OF PHONE REPORT AT EARLIEST POSSIBLE MOMENT PD

LABOUR SUBCOMMISSION

204

G. J. LEONE
CWO USA
ADJT ASSISTANT

0581